

XVI legislatura

**A.S. 1078:**

**"Disposizioni per l'adempimento  
di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle  
Comunità europee - Legge  
comunitaria 2008"**

**Emendamento 16.0.2**

Gennaio 2009

n. 33



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Articolo 16-bis (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)</i> .....	1
Commi 1-3 .....	1
Comma 4 .....	2
Comma 5, lettera <i>b</i> ).....	3
Comma 5, lettera <i>e</i> ) .....	4
Comma 5, lettera <i>f</i> ) e comma 6 .....	6
Comma 8, lettera <i>a</i> ).....	6
Comma 8, lettera <i>b</i> ), n. 1), lettera <i>b</i> ) .....	8
Comma 8, lettera <i>c</i> ) .....	9
Commi 12-32 .....	9
Comma 33 .....	11



## *Articolo 16-bis*

### *(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)*

#### **Commi 1-3**

La modifica prevede l'adeguamento comunitario dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione di altri Stati membri, nonché di quelli di Paesi facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo. L'attuale aliquota di ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva è pari al 27% più il diritto alla ritenuta pari ai 4/9, per cui l'aliquota effettiva sui dividendi corrisposti ai fondi pensione istituiti nei citati Stati è pari al 15%.

La proposta normativa è di modificare tale ritenuta a titolo di imposta e di fissarla all'11% (aliquota vigente per i fondi domestici).

**La RT** stima in 22 mln il minor gettito per cassa a decorrere dal 2009.

Ai fini di tale stima vengono utilizzati dati e informazioni relativi all'anno d'imposta 2004 e desunti dal quadro SK - Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti - del modello 770/2005: l'ammontare delle ritenute ovvero delle imposte sostitutive applicate al momento della distribuzione dei dividendi in uscita in favore di società residenti in Stati dell'Unione e soggette a ritenuta con aliquota del 27 per cento è pari a circa 150 mln. La quota interessata dalla disposizione in esame è individuata in

83 mln (pari a 5/9 di 150), in virtù della rimborsabilità teorica delle somme versate all'Erario italiano fino alla percentuale di 4/9. Il livello di tassazione corrisponde quindi al 15 per cento; una diminuzione dell'aliquota all'11 per cento comporterebbe un gettito di circa 61 mln, con una conseguente perdita di gettito di circa 22 mln rispetto al citato importo di 83 mln.

**Al riguardo**, si osserva che nella stima della perdita di gettito dovrebbero quantificarsi eventuali effetti incentivanti derivanti dalla norma agevolativa in questione, rispetto al *trend* incrementativo che a legislazione vigente avrebbero potuto presentare tali fondi esteri.

Inoltre, bisognerebbe riflettere sul fatto che, nonostante la RT evidenzi che tale disciplina è rivolta esclusivamente ai fondi pensione comunitari sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti (ai sensi della direttiva 2003/41/CE), potrebbe verificarsi un maggior onere in termini di incremento dei controlli da parte degli uffici amministrativi preposti, rivolti verso tali fondi, anche alla luce dei fenomeni speculativi che hanno generato la situazione attuale di crisi del settore finanziario.

#### **Comma 4**

Il comma dispone la riduzione a novanta giorni dell'attuale termine di centoventi giorni riferito all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tabelle di vendita al pubblico, in

relazione alle variazioni del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

**La RT** afferma che la disposizione è di carattere procedurale e costituisce una tutela rispetto alla possibilità di sanzioni da parte degli organismi comunitari.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni, trattandosi di una disposizione di carattere procedimentale.

### **Comma 5, lettera b)**

L'attenzione è posta sulla novella del vigente comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 633 del 1972 (disciplina dell'IVA).

Il vigente comma prevede che, a fini antielusivi, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e nel caso in cui l'operazione sia effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto.

Pertanto l'attuale norma tende ad evitare elusioni IVA nelle c.d. operazioni di triangolazione tra soggetti controllati e controllanti.

La modifica in atto da un lato ribadisce tale norma antielusiva, stabilendo che si utilizza il valore normale dei beni e servizi nel caso in cui il corrispettivo sia inferiore per le operazioni imponibili effettuato da o nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio

della detrazione è limitato (casi in cui si attua il *pro-rata*), dall'altro però dispone che il valore normale di beni e dei servizi diviene la base imponibile anche nel caso in cui il corrispettivo sia superiore a tale valore.

**La RT** non considera la disposizione.

**Al riguardo**, si evidenzia che la modifica introdotta offre l'opportunità di rendere meno stringente la norma antielusiva citata, in quanto nei casi in cui il corrispettivo fosse stato superiore al valore normale a normativa vigente si sarebbe comunque dovuto utilizzare il corrispettivo come base di calcolo della base imponibile, mentre con la nuova normativa la base imponibile può subire delle modificazioni verso il basso.

Sarebbero pertanto utili chiarimenti del Governo sia sugli eventuali riflessi in termini di minor gettito sia in termini di compatibilità comunitaria della modifica in discorso.

### **Comma 5, lettera e)**

Il comma in discorso modifica l'ambito oggettivo delle operazioni che danno luogo a rimborsi (per periodi di tempo inferiori all'anno) a soggetti non residenti, dell'IVA, se detraibile e relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati, purché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.



**La RT** non considera la disposizione.

**Al riguardo**, si osserva che l'attuale norma si riferisce a prestazioni da contratti di locazione, prestazioni pubblicitarie, consulenze tecniche e legali, addestramento del personale, prestazioni di servizi di telecomunicazione, elaborazione e fornitura dati, operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, ecc. (articolo 7, c. 4, legge n. 633 del 1972); la modifica invece esclude le citate tipologie di prestazioni e ne individua di nuove, richiamando alcune disposizioni del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di armonizzazione comunitaria delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole sulle bevande, sui tabacchi, IVA ecc.

Le nuove prestazioni sembrerebbero quindi rivolgersi verso alcuni prodotti soggetti ad accisa quali carburanti di diverso genere, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 331 del 1993, o beni di cui all'articolo 44 del medesimo decreto, che genericamente sono indicati come beni acquistati e per i quali l'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

Tale modifica oggettiva pertanto sembrerebbe poter generare delle variazioni finanziarie; in proposito, sarebbe opportuno acquisire valutazioni da parte del Governo.

## **Comma 5, lettera f) e comma 6**

Ambedue i commi eliminano i riferimenti alla norma antielusiva introdotta con il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972) e con il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 39 del citato D.P.R.).

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, si rileva che l'eliminazione della citata norma antielusiva, contenuta nella disciplina della rettifica delle dichiarazioni e della veridicità delle scritture contabili (recata dai due articoli 54 e 39 citati) e che consente un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, può recare indirettamente un minor gettito per effetto della minore capacità accertatrice da parte degli uffici, i cui accertamenti richiederanno un'attività più complessa.

Pertanto, sarebbero utili chiarimenti su eventuali effetti finanziari.

## **Comma 8, lettera a)**

Il comma introduce un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 38 del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di escludere agli effetti dell'IVA (in quanto non lo considera più un acquisto

intracomunitario) il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica.

Si modifica anche la soglia delle operazioni fatte da soggetti assimilati a consumatori finali che non sono considerate acquisti intracomunitari; per esse la soglia di imponibilità passa da 16milioni di vecchie lire a 10.000 euro.

**La RT** non prende in considerazione l'esclusione ai fini IVA del gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e dell'energia elettrica ed afferma che la modifica relativa alla soglia di imponibilità degli acquisti da altri Paesi UE non sembra apportare sostanziali effetti in termini di gettito.

**Al riguardo,** si evidenzia che la citata esclusione potrebbe generare variazioni finanziarie in termini di IVA, attesa la nuova disciplina cui si sottoporrebbe la sola distribuzione di gas naturale ed energia elettrica; in particolare, se tali operazioni non sono più considerate acquisti intracomunitari, il quesito è se esse debbano essere considerate operazioni sottoposte al regime IVA per acquisti non UE.

Con riferimento alla variazione della soglia, si rileva che i corrispondenti effetti di gettito andrebbero comunque stimati nell'importo o almeno nel segno, al fine di comprendere la reale portata della norma, e occorrerebbe darne anche una valutazione in termini di possibile effetto incentivo.

### **Comma 8, lettera b), n. 1), lettera b)**

La proposta prevede l'innalzamento da 54 mln di vecchie lire a 35.000 euro della soglia al di sotto della quale le operazioni compiute da soggetti esteri rappresentati in Italia, nei confronti di consumatori finali italiani, non sono considerate intracomunitarie.

**La RT**, sulla base delle operazioni imponibili e della loro suddivisione tra consumatori finali e partite IVA, dei soggetti con natura giuridica "Non Residenti" e con un volume di affari compreso tra circa 26.000 euro e 40.000 euro, prevede che tali modifiche non comportino rilevanti variazioni di gettito.

**Al riguardo**, si evidenzia che il *trend* delle operazioni effettuate da soggetti esteri, per effetto del processo di globalizzazione economica, vede un andamento evolutivo e che l'aumento della soglia potrebbe rappresentare un incentivo all'incremento delle operazioni in questione, con ciò potendosi creare un effetto sostitutivo dell'imposizione attualmente prevista per la parte di operazioni che si pone nell'intervallo di valore citato e che con la norma in esame viene ora considerata operazione non intracomunitaria.

Pertanto, sarebbe utile che il Governo quantificasse l'importo o almeno il segno delle variazioni evidenziate, al fine di permettere una verifica dell'impatto finanziario della norma.

### **Comma 8, lettera c)**

La disposizione prevede che l'attuale soglia dei 154mln di vecchie lire prevista per le cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, aumenti a 100.000 euro.

Nell'ambito di tale soglia le cessioni intracomunitarie citate diventano imponibili.

**La RT**, per effetto della bilateralità, per cui ogni Paese comunitario ha una soglia prefissata che rappresenta il limite a cui occorre far riferimento per assoggettare l'operazione all'IVA dell'Italia o del Paese verso cui è destinata la cessione, prevede che non vi possano essere variazioni di gettito.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni, atteso che nei grandi numeri si può ipotizzare un effetto compensativo nell'ambito comunitario di dette operazioni.

Le altre disposizioni contenute nei commi 8-11 hanno carattere di coordinamento.

### **Commi 12-32**

Le disposizioni contenute nell'emendamento in esame prevedono in particolare, con riferimento al settore dei giochi:

- a) l'ampliamento dell'offerta di giochi *on line* contenuta nel comma 12 (p. es. scommesse su eventi sportivi, anche simulati, giochi di abilità, scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori);
- b) nuove concessioni, fino ad un massimo di 200 (comma 14);
- c) contributo *una tantum* pari a 350.000 euro per la concessione dei giochi di cui al comma 12;
- d) introduzione di un portale unico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (comma 18, lettera c));
- e) sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono, pubblicizzano e partecipano a giochi a distanza giochi non autorizzati (commi 25-28).

**La RT** attribuisce alle disposizioni in esame un maggior gettito che viene stimato complessivamente in 28 mln per il 2009 e 37 mln a decorrere dal 2010; tali maggiori entrate derivano:

a) dall'*una tantum* di 350.000 euro dovuta per l'ingresso nel mercato di ciascun nuovo concessionario, ipotizzando almeno 20 nuovi concessionari in ragione di anno;

b) dall'emersione di parte di parte del gioco illegale, in ragione di 21 mln con riferimento all'anno 2009 e di 30 mln a partire dal 2010, applicando la percentuale del 3 per cento all'ammontare di raccolta risultante dall'emersione, ipotizzata pari a 700 mln nel 2009 e a 1 mld a partire dall'anno 2010.

Alla base della quantificazione c'è inoltre l'ipotesi di un ammontare attuale del gioco illegale pari a circa 2 mld.

**Al riguardo**, si rileva che le entrate derivanti dalle norme in esame sono subordinate alle ipotesi ad esse sottostanti, che sono in parte caratterizzate da elementi aleatori, soprattutto con riferimento all'emersione del gioco illegale. D'altra parte, l'introduzione di nuove offerte di giochi *on line* appare verosimilmente suscettibile di determinare in qualche misura l'emersione auspicata; dall'esperienza degli anni recenti si evince infatti che la regolamentazione di giochi che precedentemente venivano offerti e risultavano tecnicamente attivabili solo in ambito illegale può produrre risultati soddisfacenti<sup>1</sup>.

Sarebbe opportuno peraltro che il Governo fornisca qualche dato di maggior dettaglio sul punto.

Con riferimento alla percentuale del 3 per cento applicata all'ammontare di raccolta recuperata a tassazione, ai fini del calcolo delle maggiori entrate derivanti dalla normativa proposta, non è chiaro a quale aliquota si faccia riferimento. Risulta pertanto necessario un chiarimento in relazione alle aliquote attribuite ai vari nuovi giochi nella stima del maggior gettito; il mercato italiano dei giochi è caratterizzato infatti da una forte eterogeneità del livello di tassazione erariale. Si chiede inoltre se tale percentuale sia calcolata al netto dei premi corrisposti.

### **Comma 33**

Il comma 33 prevede che il Fondo per i meno abbienti di cui al comma 29 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 venga

---

<sup>1</sup> Cfr. Nomisma, "Il mercato dei giochi in Italia", aprile 2008.

integrato di 6 mln per l'anno 2009 e di 15 mln a decorrere dall'anno 2010 e che al relativo onere, nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 dell'emendamento (in tema di dividendi in uscita a fondi pensione), si provveda utilizzando le maggiori entrate derivanti dai commi da 12 a 31, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

**La RT** evidenzia attraverso un prospetto che le maggiori entrate derivanti dai commi 12-31, pari a 28 mln per il 2009 e 27 mln a decorrere dal 2010, corrispondono all'entità complessiva degli oneri recati dall'integrazione del fondo per i meno abbienti e delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, valutate in 22 mln dall'anno 2009.

**Al riguardo**, nulla da osservare.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>